REGIONE PIEMONTE
Provincia di Cuneo

COMUNE DI VERZUOLO

Piazza Martiri della Libertà n.1 – 12039 Verzuolo– Tel 0175–255141 – Fax. 0175–255119

Dicembre 2007

PIANO REGOLATORE

(Legge Regionale 05.12.1977 n. 56 e s.m.i.)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.R.P. DEL 30.3.1992 N. 59–13812 PUBBLICATA SUL B.U.R. N. 20 DEL 13.5.1992

Progettisti del P.R.G.C.. Prof. Arch. Francesco OGNIBENE
Dott. Arch. Domenico BAGLIANI

VARIANTE STRUTTURALE

art. 17 comma 4 della legge regionale 56/77 e s.m.i.
(in applicazione dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 come modificato dal D.P.R. 440/2000 e s.m.i.)

Tavola 1 - Viabilità e Zonizzazione -

SCALA 1.5000

Progettista della VARIANTE: Dott. Arch. Giovanni MARCHETTI (U.T.C.)

LEGENDA

CONFINE DEL TERRITORIO COMUNALE

LIMITE DEL TERRITORIO COMUNALE RAPPRESENTATO IN SCALA 1/2000

SEDIME FERROVIARIO

VIABILITA' ESISTENTE E IN PROGETTO

FASCIA DI RISPETTO DALLA FERROVIA E DA STRADE ESISTENTI E IN PROGETTO

LIMITE DEL VINCOLO CIMITERIALE

IMPIANTI TECNOLOGICI RELATIVA FASCIA DI RISPETTO

AREE AGRICOLE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

AREE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE

VINCOLO DI STABILITA' GEOTECNICA (aree di inedificabilita')

DELIMITAZIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO

LIMITE DELLA ZONA COLLINARE FACENTE PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA VALLE VARAITA

ZONE DI RISPETTO ART. 6 D.P.R. 24–5–88 N. 236

FASCIA DI RISPETTO ART. 29 L.R. 56/77

EDIFICI DI INTERESSE STORICO–ARTISTICO, AMBIENTALE (Beni Culturali–Ambientali)

CA1 CAVA AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE C.C. N. 173 IN DATA 23–11–1987

CA2 CAVA AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE C.C. N. 98 IN DATA 16–10–1990

I **CLASSE I):** porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88.

II **CLASSE II):** porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 11/03/88 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, nè condizionare la propensione all'edificabilita.

III **CLASSE III (indifferenziata):** porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dall'urbanizzazione dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente. Con tale campitura si intende rappresentare una zona complessivamente in Classe IIIa, con locali aree in Classe IIIb ed eventuali aree in Classe II non cartografate o cartografabili alla scala utilizzata. Sino ad ulteriori indagini di dettaglio, da sviluppare nell'ambito di varianti future del P.R.G.C., in questa classe valgono tutte le limitazioni previste per la Classe IIIa.

IIIa **CLASSE IIIa:** porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree dissestate, in frana, potenzialmente dissestabili e aree alluvionabili da acque di esondazione ad elevata energia calcolate per piene con tempi di ritorno fino a 500 anni). Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto già indicato all'art. 31 della L.R. 56/77.

IIIb **CLASSE IIIb:** porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In attesa di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico quali, a titolo di esempio, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ecc. Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto all'art. 31 della L.R. 56/77.
Nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell'attuazione degli interventi di riassetto e dell'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità. Gli interventi non dovranno in ogni caso essere in contrasto con le prescrizioni dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI.

IIIb2 **CLASSE IIIb2):** a seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti.

IIIb3 **CLASSE IIIb3):** a seguito della realizzazione di opere di riassetto sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico. Da escludersi nuove unità abitative e complementari.

IIIb4 **CLASSE IIIb4):** anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione, indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico.

LIMITE DELLA FASCIA FLUVIALE A

LIMITE DELLA FASCIA FLUVIALE B

LIMITE DELLA FASCIA FLUVIALE C

"ZONA DI RISPETTO" L.R. N.4 12–4–94 – ALLEGATO II (ISOCROMA 180/360 GIORNI)